

Cure ed assistenza sanitaria internazionale:

all'estero per gli iscritti al SSN italiano aventi titolo

Assistenza sanitaria nei Paesi Extra UE

Assistenza sanitaria nei Paesi Extra UE per motivi di lavoro o studio (DPR 618/1980)

Sono beneficiari dell'assistenza sanitaria, nei Paesi extra UE con i quali non sono in vigore accordi bilaterali in materia sanitaria, gli aventi diritto che si recano temporaneamente all'estero per motivi di lavoro e di studio (solo se sei borsista o stagista e se hai partecipato ad un bando pubblico e superato una selezione); hanno diritto all'assistenza sanitaria in forma indiretta, unitamente ai familiari al seguito (DPR n. 618 del 31 luglio 1980).

Per ottenere l'assistenza devi essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e appartenere ad una delle categorie previste nel DPR 618/80.

Destinatari dell'assistenza sanitaria sono:

- Gli occupati temporaneamente all'estero dipendenti o con un rapporto di compartecipazione o di associazione con datori di lavoro (compresi i ministri di culto che esercitano attività inerenti il proprio ministero, i/le religiosi/e le religiose del clero che lavorano presso terzi);
- I collaboratori familiari che effettuano servizio personale a favore di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari;
- I lavoratori autonomi e liberi professionisti, che lavorano all'estero per limitati periodi di tempo;
- I titolari di borse di studio anche di Università o fondazioni estere;
- lavoratori all'estero, disoccupati temporaneamente (risultante da attestato di ufficio di collocamento dello Stato estero);
- i titolari di pensione italiana all'estero temporaneamente;
- i familiari dei titolari elencati sopra che seguono il lavoratore all'estero (anche per periodi brevi);
- cittadini italiani, dipendenti pubblici, in servizio all'estero ed in modo specifico:
 - ✓ il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero (docente, non docente, di ruolo, non di ruolo, incaricati locali);
 - ✓ militari italiani (pure di leva) compresi in servizio all'estero imbarcato su navi o aeromobili italiani, che necessitano di prestazioni sanitarie in territorio estero;
 - ✓ personale alle dipendenze dello Stato (anche contrattisti italiani o stranieri, impiegati locali di cui al R.D. 18 gennaio 1943, n. 23, anche se non pubblici dipendenti e se per missioni di breve durata presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, delegazioni permanenti o

speciali del Governo italiano all'estero, ovvero per conto del Governo stesso partecipano a commissioni, conferenze, trattative o riunioni fuori del territorio nazionale anche presso organismi internazionali.

L'assistenza indiretta consiste nell'anticipare le spese e presentare la domanda di rimborso alla rappresentanza diplomatica italiana all'estero entro il termine di tre mesi dalla data dell'ultima spesa per ciascun evento sanitario.

Cosa fare prima della partenza

Se sei titolare beneficiario dell'assistenza devi richiedere l'attestato ex art.15 DPR n.618 del 31 luglio 1980:

- se sei residente in Italia, all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza;
- se non sei residente in Italia, alla rappresentanza diplomatica italiana all'estero territorialmente competente, o all'amministrazione/ente pubblico di appartenenza, previa presentazione della seguente documentazione:
 - ✓ per i lavoratori, nota di trasferimento all'estero e documentazione che prova il mantenimento dell'iscrizione al sistema previdenziale italiano
 - ✓ per gli studenti, documentazione che attesta il conseguimento della borsa di studio o lo stage presso Università o fondazioni estere
 - ✓ fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 4 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)
 - ✓ codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) del titolare e degli eventuali familiari al seguito.

L'ASL di iscrizione del lavoratore o dello studente avente diritto deve, contestualmente all'emissione dell'attestato, ottemperare agli adempimenti previsti dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 526 del 7 agosto 1982, con la sospensione del medico di medicina generale o del Pediatra di libera scelta in quanto l'assistenza sanitaria è garantita all'estero.

La durata dell'attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all'estero per motivi di lavoro o di studio.

Rimborso

Se durante l'incarico hai la necessità di usufruire di prestazioni sanitarie potrai richiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute

Procedura di rimborso	Link: https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=1092&area=Assistenza%20sanitaria&menu=Lavorostudio&tab=2
------------------------------	--

Rientro temporaneo

In caso di rientro saltuario in Italia hai diritto alle prestazioni, garantite alla generalità dei cittadini, documentando l'attività di lavoro o di studio all'estero.

In particolare, se rientri per un breve periodo incompatibile con i tempi previsti per la re-iscrizione nell'elenco del tuo medico di fiducia, hai comunque diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica.

Se hai ricevuto la prestazione del MMG in una ASL diversa da quella di tua affiliazione, l'ASL di temporanea dimora provvede al pagamento della visita occasionale al medico convenzionato, sulla base delle tariffe vigenti, e successivamente ne richiede il rimborso:

- alla tua ASL di appartenenza, se sei residente in Italia (Uffici anagrafe sanitaria dei Distretti sanitari di ASU FC)
- al ministero della Salute Direzione generale della programmazione sanitaria - ufficio 8 - viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, se non residente in Italia.

Da sapere

La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre mesi dalla data dell'ultima spesa per ciascun evento sanitario e può riferirsi alle spese sanitarie sia del titolare che dei familiari aventi diritto.

Per le malattie di lunga durata o a decorso cronico e per le prestazioni fruite in gravidanza e dal minore in età pediatrica (fino a sei anni di età) può essere avanzata un'unica domanda di rimborso, per un periodo massimo di un anno, comunque entro 3 mesi dall'ultima spesa.

Se soggiorni all'estero per più di 30 giorni, devi comunicarlo alla tua ASL per la sospensione del medico di famiglia come previsto dalle norme in vigore.

Al tuo rientro in Italia, alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, dovrai recarti presso la tua ASL per effettuare nuovamente la scelta del medico.

Al tuo rientro definitivo dall'estero, dovrai provvedere all'iscrizione presso la tua ASL e alla scelta del medico di fiducia. La nuova iscrizione può ricadere negli elenchi dello stesso medico di fiducia a carico del quale eri iscritto al momento della sospensione (Circolare Ministero della Sanità n. 1000.116 del 11 maggio 1984).

Trasferimento d'infermo

Il trasferimento per motivi di salute da una località estera in Italia o da una località estera all'altra, per i lavoratori del settore privato e/o pubblico, è autorizzato dal Ministero della Salute (articolo 6 del DPR 618/80). Il rilascio dell'autorizzazione consente di ottenere il rimborso delle spese di viaggio per il trasferimento, che, nel caso di residente in Italia sono di competenza della ASL di residenza, nel caso di residente all'estero sono di competenza del Ministero della Salute.

Può essere richiesto da:

- lavoratori del settore privato e altre categorie (art. 2 lettera a DPR. 618/80)
- lavoratori del settore pubblico e altre categorie (art. 2 lettera b DPR. 618/80)



Approfondimenti	Link a sito web MdS https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/detailContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=5404&area=Assistenza%20sanitaria&menu=Lavorostudio
------------------------	--

La procedura	Link a sito web MdS https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/detailSchedaAssistenzaSanitaria.jsp?idMat=ASE&idAmb=TRASF&idSrv=01&flag=P
---------------------	--

Riferimenti per la richiesta

- Posta tradizionale
Ufficio destinatario: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS) - Ufficio 8 - Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria internazionale
Indirizzo destinatario: Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
- PEC
Indirizzo di PEC: sanita.estero@postacert.sanita.it
Oggetto: ASE-TRASF-01